

Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 • 88068 Soverato



La polizza Key Man

Chi è l'Uomo Chiave?

L'Azienda è una macchina "complessa".

Ogni realtà aziendale, dalla più piccola alla grande multinazionale, per operare ha bisogno del contributo di figure che concorrono al suo funzionamento.

Ed in tal senso, più la funzione è "strategica" più queste figure risultano "difficilmente sostituibili".

Da qui la definizione di "uomini chiave".



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

■ Chi è il "Key Man"?

Parlando di Key Man è facile pensare a figure come quella dell'Amministratore Delegato oppure a tutte quelle figure professionali che per le proprie competenze e capacità ricoprono un ruolo di grande rilievo nell'Azienda.

Ad esempio:

- un "commerciale" con un portafoglio consistente;
- un "socio" sulle cui idee l'Azienda è cresciuta;
- un "tecnico innovativo" che rende unica l'Azienda.

Indubbiamente la perdita di una di queste figure potrebbe causare danni patrimoniali importanti per l'Azienda stessa.

Più in generale, al di là del nome commerciale di questa copertura assicurativa, le figure che concorrono al funzionamento dell'Azienda sono tutte persone la cui perdita creerebbe un danno economico indipendentemente dal ruolo specifico che svolgono in Azienda.

■ L'eventuale fuoriuscita del Key Man

L'eventuale fuoriuscita del Key Man, rappresenta un indubbio danno economico per l'Azienda fino a poter rappresentare un danno patrimoniale rilevante.

Se poi la causa della fuoriuscita è improvvisa, come nel caso di decesso, l'Azienda è ancora più vulnerabile.



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

■ La protezione per l'Azienda

Ogni Azienda, consapevole dell'importanza di queste figure professionali, dovrebbe salvaguardarsi rispetto al sicuro danno economico derivante dalla fuoriuscita o dalla scomparsa di una di queste. Diventa quindi fondamentale per l'Azienda tutelarsi accantonando risorse finanziare per superare l'empasse con misure o azioni straordinarie.

L'utilizzo della soluzione assicurativa - i vantaggi per l'Azienda

Per l'Azienda l'utilizzo della soluzione assicurativa è molto vantaggiosa per due ordini di ragioni:

- è possibile ottenere un elevato livello di copertura con un versamento limitato;
- il premio versato può essere fiscalmente dedotto essendo un costo inerente all'attività d'impresa (TUIR art. 109 comma 5).

■ Perché un'assicurazione sulla vita dell'uomo chiave?

Esempi concreti:

Se è un Socio di una società di persone:

- per approvvigionarsi della liquidità necessaria per pagare agli eredi la quota di competenza del socio scomparso;
- per compensare il danno patrimoniale derivante dalla scomparsa di un socio "attivo".

Se è un Socio di una società di capitali, di persone o altre figure che operano in Azienda:

- per avere la liquidità che consenta di superare le difficoltà immediate (es. tempo di riorganizzazione);
- per pagare consulenze che consentano di superare il momento critico (es. marketing, creativi);
- per reclutare figure professionali dalla concorrenza (es. commerciali).

Per le tipologie di Società diverse da quelle sopra indicate si raccomanda di valutare la Key Man in accordo con il proprio fiscalista facendo in ogni caso riferimento alla normativa vigente.

*Codice Civile Art.2284 e 2289



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

L'entità della copertura chiave

Per gli "uomini chiave", sia in società di persone che di capitali, sotto il profilo civilistico e fiscale non esiste alcun limite per la determinazione del capitale massimo assicurabile.

In termini generali la copertura assicurativa deve rispettare il principio di congruità, (oltre a quello di inerenza che riprendiamo in altra parte del presente opuscolo).


La sua entità, quindi, va commisurata in stretta relazione al ruolo produttivo rappresentato dalla figura oggetto del contratto.

Nel caso l'assicurato sia Socio in una società di persone, il capitale assicurabile è almeno pari alla quota del valore patrimoniale della società nel momento in cui viene stipulata la polizza.



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberio I, 128 - 88068 Soverato

■ La soluzione assicurativa



L'operazione è dettata dall'esclusivo interesse dell'Azienda (deduzione del versamento dal reddito d'impresa e garanzia economica per il danno conseguente alla perdita della figura chiave); è necessario il consenso scritto del Key Man assicurato.



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

■ Strumenti: le possibilità

"Key Man Temporanea Individuale"

Copertura limitata nel tempo che copre esclusivamente il rischio di decesso; può essere stipulata per 5 o 10 anni; al termine del periodo la copertura si estingue. "Key Man Temporanea di Gruppo" Può coprire più assicurati in un unico contratto; copre esclusivamente il rischio di decesso; durata mono annuale.

"Key Man a Vita Intera"

La copertura è valida per "tutta la vita" a fronte di un versamento di premi limitato nel tempo; al momento della cessazione del "ruolo" è possibile percepire la riserva residuale della copertura.

Strumenti: le caratteristiche

Forma "Temporanea"

Premio deducibile

Capitale costante

Cessazione ruolo chiave:

termine copertura

Forma "Vita Intera"

Premio deducibile

Capitale rivalutabile (anche dopo termine pagamento premi)

Cessazione ruolo chiave:

- termine copertura
- ritiro riserva accantonata
- tassazione come soppravvenienza attiva



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

■ Nota di approfondimento:

"Vita Intera" più onerosa inizialmente ma liquidabile.

Prevede il recupero delle riserve accantonate ma non utilizzate: può quindi costituire una riserva di liquidità per l'Azienda così come permette la chiusura del contratto nel caso l'assicurato non sia più in Azienda.

Liquidabilità anticipata: la copertura assicurativa, ancorché costituisca una "riserva", non richiede l'iscrizione negli attivi in quanto il valore è funzionale all'adeguamento del capitale anno per anno e quindi non predeterminabile.

È inoltre aleatorio: assume cioè diverso valore a seconda che si sospendano i versamenti lasciando attiva la copertura, si interrompano nei primi due anni i pagamenti o a seconda del momento in cui si richieda la liquidazione della "riserva".

Assegnazione del contratto: in conformità di quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto così come darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Ad esempio, tenendo conto delle implicazioni fiscali che ciò comporta, il Cotraente può assegnare il contratto allo stesso uomo chiave, ad un socio o a persone a queste collegate. Fiscalità: Key Man deducibile come costo Aziendale.

Presupposto normativo:

La polizza è deducibile per l'impresa in quanto tutela se stessa, in caso di decesso di una persona che ricopre un ruolo critico nell'attività dell'Azienda.

Quindi, al pari di un bene Aziendale (es. immobili, macchinari, ecc.) l'uomo chiave viene assicurato per dare all'Azienda, in caso di decesso, la liquidità per superare la crisi. (TUIR art. 109).

Il capitale liquidato è una sopravvenienza attiva d'esercizio che però viene bilanciata dall'uscita di maggiori oneri che si devono affrontare nel caso di scomparsa del Key Man, motivo per cui era nata la polizza (consulenze, quota socio, mancato guadagno, ecc.) (TUIR art. 88).

Nessuna imposizione fiscale in capo all'uomo chiave in quanto questo non ne trae alcun beneficio, non ricade nei fringe-benefit. *come già ricordato, ai fini della deducibilità fiscale, è necessario tenere conto del principio di inerenza a cui fa riferimento l'art. 109 del TUIR.



LOSTUMBO ASSICURAZIO

Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

■ Key Words: le parole chiave

INERENZA

Rif. TUIR Art. 109, comma 5

Definizione: le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto

Si riconosce in senso unanime la deducibilità anche degli oneri che non sono collegati in maniera diretta ed immediata agli elementi positivi, essendo sufficiente una correlazione fra il componente negativo che si intende dedurre e l'attività produttiva di ricavi imponibili, ossia un rapporto di causa ed effetto o un collegamento funzionale fra il costo e l'oggetto dell'impresa.

CONGRUITA'

Rif. TUIR Art. 109, comma 5

Oltre a quanto indicato in tema di inerenza, per le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, la deducibilità è subordinata alla loro congruità rispetto ai ricavi o alla natura dei beni acquistati o delle prestazioni ricevute.

Si fa notare come, a differenza di quanto previsto per alcune particolari voci di deduzione (es. spese di rappresentanza) non esistono tetti specifici alla deducibilità dei premi assicurativi.

Più in generale, la motivazione dell'eventuale disconoscimento della quota del costo ritenuta non congrua dovrà essere particolarmente argomentata, facendo adeguatamente rilevare la grave, precisa e concordante valenza sintomatica della parziale destinazione extraimprenditoriale, risultante dai parametri di riferimento in concreto utilizzati.

SOPRAVVENIENZE

Le sopravvenienze sono delle componenti straordinari di reddito, cioè costi e ricavi che non hanno carattere ricorrente e non sono generati dalla normale attività svolta dall'impresa.

Le sopravvenienze attive sono nuove attività che si aggiungono alle precedenti o nuovi ricavi che sorgono con riferimento ad operazioni estranee alla normale gestione dell'impresa e che si manifestano in modo accidentale ed imprevisto.

Ad esempio, la riscossione di un credito precedentemente stralciato dalla contabilità perché ritenuto inesigibile, o (ed è il nostro caso) il capitale derivante da una polizza Key Man (sia liquidazione della prestazione caso morte che riscatto).

Questa nuova attività che si aggiunge alle precedenti rappresenta una sopravvenienza attiva, ovvero una variazione economica di reddito straordinaria positiva.



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

PRINCIPIO DI CASSA - PRINCIPIO DI COMPETENZA

La determinazione del reddito imponibile di imprese e di lavoratori autonomi segue regole diverse. Le imprese determinano il loro reddito in base al principio di competenza. I lavoratori autonomi, invece, adottano il principio di cassa.Le imprese determinano il reddito contabile (cioè il reddito risultante dal bilancio) applicando il principio di competenza.

Lo stesso criterio si applica nel determinare il reddito imponibile (cioè il reddito soggetto a tassazione sotto il profilo fiscale).

Secondo il principio di competenza il reddito è calcolato nel modo seguente: ricavi di competenza dell'esercizio - costi di competenza dell'esercizio.

Un costo è di competenza dell'esercizio se, nell'esercizio stesso, è maturato o ha dato la sua utilità o ha trovato copertura in un relativo ricavo. Allo stesso modo un ricavo può essere considerato di competenza dell'esercizio se

è maturato nell'esercizio o se ha trovato in esso il suo correlativo costo.

n I lavoratori autonomi determinano il reddito imponibile in base al principio di cassa cioè tenendo conto esclusivamente

delle somme incassate e delle spese pagate.

Secondo il principio di cassa il reddito è calcolato nel modo seguente:

compensi incassati nell'anno - costi pagati nell'anno.

Pertanto, l'anno di fatturazione di un compenso, potrebbe non coincidere con quello del suo pagamento e lo stesso può

avvenire per le spese.

Nel determinare il reddito di lavoro autonomo, quindi, si deve tenere conto del momento dell'incasso del compenso o del

pagamento della spesa.

DURATA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

■ Parere e aspetti fiscali, Codice civile artt. 2284 - 2289, TUIR artt. 88 - 109

Si allega il parere e le considerazioni di un noto studio di consulenza fiscale su polizze Key Man e relativi aspetti fiscali.

Poichè si tratta di pareri, la singola valutazione va fatta specificamente, caso per caso, con il concorso del Cliente stesso e del suo commercialista o fiscalista di fiducia onde arrivare ad una formulazione della polizza assicurativa chiara e condivisa.

Con riferimento alle polizze "Key Man" commercializzate da UNIQA Previdenza S.p.A., confermiamo che i premi pagati per dette polizze sono deducibili sia per l'imprenditore individuale che per il professionista (sia esso associato, ovvero individuale).

Tale tipologia di polizza copre la società (o l'imprenditore individuale oppure lo studio associato) a fronte dei danni che potrebbero derivare dal decesso, ovvero dallo stato di invalidità permanente, di un "uomo chiave", che ricopre importanti funzioni all'interno della struttura e che risulterebbe difficilmente sostituibile in tempi brevi.

La validità del principio di inerenza, che delimita la possibilità di deduzione dei componenti negativi di reddito nella determinazione del reddito d'impresa, posto dall'articolo 109 del TUIR, può essere estesa anche agli imprenditori individuali ed ai professionisti.

Detto principio generale stabilisce, infatti, che "... le spese e gli altri componenti negativi... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito...".

Da quanto innanzi esposto, si evince che il concetto di inerenza non è immediatamente collegato ai ricavi, bensì all'attività

d'impresa, intesa nel senso più ampio.

Nell'ottica di un'interpretazione estensiva del principio statuito dall'articolo 109 (ex 75), ormai palese nella dottrina ed avvalorato a più riprese dalla stessa Amministrazione Finanziaria, quindi, si deve ritenere rispettato il requisito di inerenza per ogni costo astrattamente idoneo a portare benefici, diretti o indiretti, all'attività d'impresa.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, potranno essere dedotti nella determinazione del reddito i premi versati dall'imprenditore individuale, comunque titolare di reddito d'impresa, ovvero dal professionista nello svolgimento della propria attività professionale, al fine di tutelarsi da eventuali danni subiti da soggetti che rivestono funzioni chiave nell'espletamento dell'attività professionale ovvero d'impresa (seppure in forma individuale).

Riportiamo il parere precisando che in quanto tale non ha valore di norma o indicazione. Si rimanda alla normativa vigente per l'approfondimento dei temi trattati.

• Codice Civile artt. 2284 – 2289



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

Art. 2284 Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

• TUIR art. 88 - 109

Art. 88. Sopravvenienze attive

- 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
- 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
- a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
- b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere
- g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31

gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione,



Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

- 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni (1).
- 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. (1)

Comma così modificato dal comma 3 dell'articolo 6 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(1) Articolo inserito dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Art. 109. Nuovo T. U. in materia di Imposte sui Redditi 2004 - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (1):

- 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esecizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
- 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
- a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
- b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti dai contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
- c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
- 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
- 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:
- a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongonoo consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.



LOSTUMBO ASSICURAZIONI

Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto delle dichiarazioni dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al

periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo, risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite, correlato agli importi dedotti.

L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relative agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.

Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

- 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti
- nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
- 6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono all'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso di deduzione.
- 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
- 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.
- 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
- a) su titoli e strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

 Articolo inserito dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n.344



GENERALI Piazza Basilica Immacolata, 11 - 88100 Catanzaro • Viale Europa, s.n.c. - 88100 Catanzaro Lido • Corso Umberto I, 128 - 88068 Soverato

F	er'	qual	Isivog	lia	chiar	imento,	i nostri	consu	lenti	sono a	a d	disposizione	per	una a	analisi	indi	∕idu	ale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Lostumbo Assicurazioni Piazza Basilica Immacolata 88100 – Catanzaro Uffici: 0961743997

@: info@lostumboassicurazioni.it www.lostumboassicurazioni.it